



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 324

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Camani, Bigon, Luisetto Montanariello e Zottis

MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N.5 IN MATERIA DI TEMPI NEI QUALI INDIRE LE ELEZIONI. SOPPRESSIONE DELLA FINESTRA ELETTORALE DI PRIMAVERA.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 aprile 2025.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N.5 IN MATERIA DI TEMPI NEI QUALI INDIRE LE ELEZIONI. SOPPRESSIONE DELLA FINESTRA ELETTORALE DI PRIMAVERA.

Relazione:

L'articolo 122, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che: "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi".

L'articolo 5, comma 1 della legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione" prevede che: "Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

L'articolo 11, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" dispone che: "Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa".

Il combinato disposto delle norme sopra citate appare assolutamente chiaro. Dottrina e giurisprudenza costituzionale concordano, infatti, nel ritenere che anche la competenza legislativa a prorogare la durata degli organi elettivi regionali spetti esclusivamente allo Stato, che la dispone con legge o atto avente forza di legge. Questo è quanto avvenuto nel 2020, per la prima e unica volta nella storia repubblicana.

Infatti, le elezioni regionali del 2020, anziché in primavera, alla scadenza naturale del quinquennio, in Veneto, come nelle altre 6 regioni chiamate al voto (Liguria, Toscana, Valle d'Aosta, Marche, Campania e Puglia), si sono tenute il 20 e 21 settembre.

La consultazione elettorale, dunque, inizialmente prevista per il 31 maggio, è stata rinviata a causa della pandemia di covid-19 in base al decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020», convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59. Lo stesso decreto aveva contestualmente disposto una proroga di tre mesi per il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale.

È opportuno rilevare che, per poter disporre validamente la proroga della durata in carica di organi elettivi regionali, esistono in capo al legislatore statale dei limiti stringenti, di merito e di metodo, visto che si sospende temporaneamente un principio di rango costituzionale, quale quello del periodico rinnovo, ad intervalli prevedibili e regolari, della rappresentanza politica elettiva, concetto

che va ricompreso nel più generale principio democratico e nel concetto stesso di democrazia rappresentativa.

Il quadro normativo complessivo in materia di durata della legislatura regionale è chiaro e inequivocabile, così come la competenza e i limiti entro i quali può operare il legislatore statale nello stabilire una eventuale diversa durata. Ciò nonostante, la vigente legge regionale in materia elettorale, nell'individuazione di una "finestra" specifica per lo svolgimento della consultazione elettorale, rischia di essere interpretata in maniera strumentale per invocare, contro la legge dello Stato, uno spostamento della scadenza elettorale e, conseguentemente, una proroga della vigente legislatura.

Il presente progetto di legge si propone, nell'interesse delle cittadine e dei cittadini veneti, di fare definitivamente chiarezza, se ancora ce ne fosse il bisogno, eliminando dalla legislazione regionale la "finestra di primavera", ovvero la previsione espressa che le elezioni regionali in Veneto si debbano tenere tra il 15 maggio e il 15 giugno.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N.5 IN MATERIA DI TEMPI NEI QUALI INDIRE LE ELEZIONI. SOPPRESSIONE DELLA FINESTRA ELETTORALE DI PRIMAVERA.

Art. 1 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012 dopo le parole: "*decreto del Presidente della Giunta in carica*", sono soppresse le parole: "*e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno*".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3